



Statuto

Ass.ne Amani Nyayo

Luca Cyli



1100

1100

1100

1100

Statistical

Assessment of the

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100



STATUTO

I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "AMANI NYAYO ODV", da ora in avanti denominata "associazione".

L'Associazione ha sede in Lucca ed è operante nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale.

La sede sociale potrà essere trasferita, nello stesso Comune, su decisione dell'Assemblea dei soci a maggioranza semplice senza che ciò costituisca modifica statutaria.

L'Associazione può dotarsi di sedi periferiche sia a livello nazionale che internazionale.

L'eventuale creazione di nuove articolazioni territoriali è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata e non ha finalità di lucro.

Art. 2 - Scopi e Finalità

L'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:

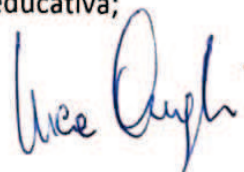
- Contribuire a sviluppare e consolidare la cultura e i valori della solidarietà, del rispetto della dignità di ogni essere umano, dei principi di giustizia, affinché venga raggiunto il superamento delle cause strutturali della miseria, dell'oppressione e di ogni altra forma di emarginazione in Italia ed anche nei confronti dei paesi impoveriti con progetti di cooperazione in Africa, America Latina e in Asia.
- Cooperare per uno sviluppo integrale dell'uomo e della società nel segno della giustizia e della solidarietà in Italia e all'estero;
- Promuovere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti
- Impegnarsi sul territorio locale per una cultura dell'accoglienza attraverso forme di educazione alla mondialità sviluppando valori presenti nelle popolazioni con le quali intreccia la sua azione.

Art. 3 – Attività

Per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

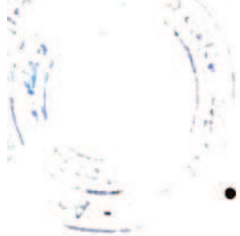


- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione svolge:

- sul territorio locale sensibilizzazione sui temi della solidarietà internazionale, dell'educazione alla mondialità e dell'accoglienza.
- nelle scuole di ogni ordine e grado organizzazione con percorso tematici mirati e specifici;
- organizzazione di "scambi esperienziali" con gruppi di giovani in alcune realtà dell'Africa e dell'America Latina tramite visite e/o viaggi organizzati dall'associazione.
- Promozione di corsi di formazione rivolti a quanti sono interessati a fare brevi esperienze in missione e in particolare si fa portavoce e testimone di ciò che avviene nel mondo per garantire un'informazione critica e non filtrata.
- Sostegno sul territorio di incontri, dibattiti, rassegne cinematografiche rivolte alle scuole e alla cittadinanza per garantire una conoscenza diretta e una lettura alternativa alle dinamiche geopolitiche e sociali contemporanee.
- Cooperazione internazionale: interventi attraverso i propri missionari laici e religiosi, in Rwanda, Brasile in Burkina Faso e in Congo e comunque ovunque nei Paesi in via di sviluppo sia necessario intervenire.
- Gemellaggi di solidarietà con lo scopo di garantire il diritto all'istruzione di bambini in età prescolare e di scuola primaria in paesi tra Africa e America Latina e in generale nei paesi in via di sviluppo.

Luca Ogli

- 
- Organizzazione della formazione di operatori i quali, ispirandosi agli ideali della condivisione si impegnino a lavorare come volontari nei PVS per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
 - Sviluppo della formazione professionale nei PVS e in Italia degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
 - Assistenza i volontari che operano nei PVS. con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio;
 - Promozione del volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali
 - Organizzazione e promozione di qualsiasi altra attività rientrante tra quelle di interesse generale indicate nel presente articolo per il perseguimento delle finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107/2021.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la propria attività, l'Associazione può avvalersi della collaborazione dei propri soci, di studiosi, ricercatori, docenti delle università pubbliche e di istituti di formazione, di esperti nelle diverse materie, di fondazioni, centri studi e ricerche, di società pubbliche e private italiane e di altri Paesi; L'Associazione, laddove ciò si rendesse necessario, può avvalersi di collaborazioni retribuite e non quali: convenzioni con altre associazioni, prestazioni subordinate o di lavoro in forme autonome, nel rispetto delle normative di legge e contrattuali.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 4 - Risorse dell'Associazione

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione farà ricorso a:

- quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- eventuali entrate e contributi specifici per servizi prestati dall'Associazione;
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - rimborsi derivanti da convenzioni e/o contributi dello Stato, Regione, Provincia, Comuni e di ogni altro ente pubblico e privato, sia nazionale che internazionale;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno accettare;



- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

- raccolta fondi;

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 5 – Bilanci, informativa sociale e divieto distribuzione utili

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 6 - Quota associativa

Ogni socio dovrà contribuire, con spirito di solidarietà interno, al bilancio dell'Associazione versando una quota sociale definita ogni anno *dall'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo)* e deliberata dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.

III - SOCI

Art. 7 - Composizione dell'Associazione

Luca Ogli



Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale e sociale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci svolgono la loro attività all'interno dell'Associazione in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali; possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti e autorizzati *dal Consiglio Direttivo*.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I soci fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai soci ordinari.

I soci ordinari sono tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 8 - Diritti sociali

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza dei corsi realizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

I soci ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e quelli maggiorenni anche di elettorato passivo I minorenni esercitano il diritto di voto attraverso coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il socio deve essere in regola con il pagamento della quota associativa per poter esercitare i suoi diritti.

Art. 9 - Obblighi sociali

Ciascun socio deve:



- rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- tenere una condotta irrepreensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- pagare la quota sociale stabilita annualmente;
- cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 10 - Criteri di ammissione del socio

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 11 - Perdita della qualifica di socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto di recesso, decadenza o esclusione del socio.

Il recesso deve essere manifestato per iscritto ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il socio è considerato decaduto quando si verifichi, senza giustificato motivo, una delle seguenti situazioni:

- a) mancato pagamento della quota sociale per più di due anni consecutivi.

Il socio è escluso:

- a) per ripetuti e gravi atteggiamenti contrari ai principi dello Statuto (o da questi richiamati) nonché a quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;

- b) per aver tenuto un comportamento così grave da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi soci.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV - ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- *L'Assemblea dei Soci*
- *L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo)*
- *L'Organo di controllo (organo facoltativo)*

Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto hanno durata triennale.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

V - ASSEMBLEA

Art. 13 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

Il socio assente può essere rappresentato, tramite delega scritta, da un altro socio.

Ogni socio può rappresentare per delega solo un socio assente.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri di indirizzo della vita associativa, fra l'altro delibera:

- Sugli indirizzi delle attività dell'Associazione con specifico riguardo anche alle spese necessarie per il suo funzionamento.
- Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario della Associazione.
- Sulla elezione di qualsiasi Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

Luca Gpl



- Sul numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) e dell'Organo di controllo.
- Sulla elezione e revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) e dell'Organo di controllo.
- Sulla approvazione dei Regolamenti proposti dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) tra cui quello eventuale dei lavori assembleari.
- Su quanto proposto dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) che non debba essere deciso dalla Assemblea Straordinaria.
- Sulla decadenza e sull'esclusione dei soci.
- Sulla nomina e revoca, quando previsto il soggetto alla revisione legale dei conti.
- Sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- Sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- Le eventuali modifiche al presente Statuto e all'atto costitutivo devono essere approvate con la presenza dei tre quarti dei soci e approvata a maggioranza qualificata dei Soci presenti.
- Sullo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, la relativa messa in liquidazione la nomina del liquidatore, la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile a tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce **almeno una volta l'anno** per l'approvazione del bilancio d'esercizio su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'assemblea ordinaria anche l'Organo di controllo, un terzo dei membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) o un decimo dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche l'Organo di controllo, la metà dei membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) o un decimo dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli soci risultanti dal libro dei soci.

Luca Degli



L'avviso di convocazione è spedito e pubblicato **almeno dieci giorni prima** dell'Assemblea con indicato: il luogo, la data l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno. In casi di comprovata necessità o urgenza è consentito tenere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo anche mediante l'utilizzo di "mezzi di telecomunicazione" (videoconferenze). E' altresì, permesso (in caso di impossibilità a presenziare) esprimere il proprio voto per delega, o avvalendosi di strumenti elettronici per effettuare la votazione on line, in tal caso il soggetto è considerato alla stessa stregua di chi è intervenuto in Assemblea.

Art. 17 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

In seconda convocazione si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei membri previa presenza obbligatoria di almeno tre membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai soci ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione salvo quanto previsto dall'art. 15. Ogni socio esprime un voto.

Art. 18 - Verbalizzazione

Il segretario nominato dal presidente dell'assemblea provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L'approvazione del verbale, sarà al primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vincolano tutti i soci sia dissenzienti, che astenuti, che assenti.

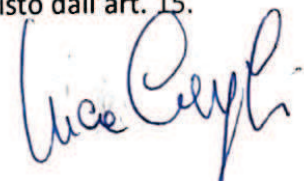
Art. 19 - Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei soci ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei soci ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega salvo quanto previsto dall'art. 15.



Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale, per voto scritto, o con votazione elettronica (in caso di comprovata necessità) a palese ed insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

VI – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (O CONSIGLIO DIRETTIVO)

Art. 20 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di 3 a non più di 9 membri, fra i quali vengono designate le cariche interne. Il numero dei componenti può essere variato dall'Assemblea prima di ogni elezione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta di insediamento, provvede ad eleggere al suo interno il Presidente del Consiglio e dell'Associazione stessa, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. In caso di dimissioni o decadenza da parte dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria fra i candidati che hanno avuto maggiori preferenze nell'elezione. Il mandato dei nuovi eletti terminerà, comunque, alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in cui entrano a far parte.

I membri del Consiglio devono partecipare personalmente alle riunioni di tale organo e non possono farsi rappresentare.

Il mandato dura tre anni dal momento della sua elezione.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare per l'espletamento del loro mandato e approvate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo emana i Regolamenti di attuazione del presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.





Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21 – Presidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale e politica dell'Associazione di fronte a terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

Il Presidente coadiuvato dai Consiglieri coordina e sovrintende tutte le attività dell'Associazione, assumendosi le responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle finalità del presente Statuto.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di delegare un socio per compiti e incarichi specifici.

Art. 22 – Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 23 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto economico e finanziario accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 24 – Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei soci e del Consiglio, collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione, vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Segretario è responsabile del libro dei soci e del registro dei volontari; provvede ad aggiornarli prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali; inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni richieste dall'Associazione.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto.



Art. 25 - Convocazione e competenze del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali e l'organizzazione interna operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo, se del caso, predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, al carattere didattico, promozionale, logistico, editoriale e tecnico) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio approva i progetti di bilancio preventivo (da presentare all'assemblea per la delibera) dell'esercizio successivo e stabilisce le quote associative per l'anno a venire.

Entro il mese di marzo il Consiglio approva il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria entro la fine di aprile.

Il Consiglio è convocato su iniziativa del Presidente con avviso scritto contenente gli argomenti all'ordine del giorno, ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, o su iniziativa di almeno la metà dei Consiglieri.

Art. 26 - Delibere del Consiglio

Le riunioni del Consiglio e le relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal Presidente.

I verbali del Consiglio sono messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Art. 27 - Strumenti informatici e telematici

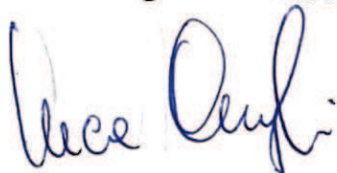
Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio stesso provvederà ad usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- Uno o più siti web gestiti dall'Associazione.
- Una o più mailing-list (pubbliche o private).
- Uno o più news server.

L'uso di questi strumenti sarà effettuato con attenzione rispetto ai regolamenti promulgati dall'Assemblea ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette. L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno dell'Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

VII ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28 – Organo di controllo





L'organo di controllo, può avere forma monocratica. Se costituito, invece, da più di un soggetto verrà nominato al suo interno il Presidente, cui saranno affiancati 1 o più membri con funzione di supplenza.

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 29 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con richiesta scritta al presidente dell'associazione.



RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 – Responsabilità

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31 – Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Centro Nazionale del Volontariato di Lucca su istanza della parte più diligente.

VIII - NORME FINALI

Art. 32 – Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- se lo scopo è raggiunto o è diventato impossibile raggiungerlo;
- se deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo settore.

Art. 33 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario

Il Presidente

Pellini Elmano
Luca Angeli